

COMUNE DI CAGLIARI
REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

(decreto legislativo 15.11.93 n.507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28.12.1993 n.566)

**Approvato con Deliberazione C.C. n° 70 del 28.04.95 - Modificato con Deliberazione C.C. n° 379 del 20.12.95
e con Deliberazione C.S.n° 38 del 15.04.99.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Regolamento e tariffe)

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.40 del decreto legislativo 15.11.93 n.507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28.12.1993 n° 566, nonché ai sensi dell'art.5 e 54 della legge 8.6.1990 n.142.

2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel D.legislativo 507/93 -capo II-, nonché le modalità per la richiesta e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art.2

(Classe del Comune)

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15.11.1993 n° 507, il Comune di CAGLIARI, agli effetti dell'art.43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.92 una popolazione residente di n.180.363 unità, appartiene alla classe II.

Art.3

(Concetto di occupazione)

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art.4

(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Ai sensi art.38 comma 4 del decreto 507, avendo il comune di CAGLIARI una popolazione superiore a 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al Demanio Statale.

6. È fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione da disciplinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.5

(Soggetti attivi e passivi)

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni D'Occupazione

Art.6

(Concessione di occupazione)

Ai sensi art. 38 commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 507 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione od autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione od autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 7

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o telegramma.

L'Ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste nel vigente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa' rinvio a quanto disposto da Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 8

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie **a suolo**, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal tributo.

La domanda redatta in carta legale va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

La domanda deve contenere;

- a. l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del contribuente;
- b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare e la sua misura;
- c. l'oggetto dell'occupazione, la durata la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art.9

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali, ***i quali entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della domanda devono fornire le opportune risposte.***

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da legge specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 241/1990, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art.10

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate:

1. la durata dell'occupazione
2. la misura dello spazio concesso
3. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sottoriportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata ***entro i termini di cui all'art.9 previo accertamento da parte dell'Amministrazione dello stato dei fatti esistente:***

- a. a termine, per la durata massima di anni 10
- b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi
- d. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni

La durata, la data d'inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini fissati dall'Amm.ne.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione o strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di suolo pubblico sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali, di cui alla Legge 112/1991, sono disciplinate dalle norme di attuazione della stessa.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo generale, secondo l'ordine di arrivo delle domande corredate da tutti i documenti richiesti.

Ogni occupante titolare di concessione o d'autorizzazione, deve mantenere un contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato:

- a. il tipo dell'atto amministrativo;
- b. le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c. la data del rilascio;
- d. la data di ricevimento dell'avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

Art.11

(Norme per l'esecuzione dei lavori)

1. Esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte:

- a. non arrecare disturbo, molestia al pubblico ed agli altri concessionari od intralci alla circolazione,

- b. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune,
- c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica ed, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione;
- d. evitare l'uso di mine od di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle cose del comune o di terzi;
- e. collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari per evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità che ricadrà interamente sul concessionario.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori scavi e demolizioni non previsti nella concessione.

2. Demolizioni ed uso di opere esistenti

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune del valore di costo delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato a seguito di perizia tecnica disposta dall'Amministrazione Comunale ed approvata a norma di legge, in base al costo di ricostruzione delle stesse opere.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di specifico corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro sistematica manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in buono stato di conservazione e con l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art.12

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, sia che comportino o l'esistenza di manufatti od impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di autorizzazione scritta.

Per l'occupazione temporanea a carattere periodico e ricorrente effettuato da pubblici

esercizi o da ambulanti a posto fisso, l'autorizzazione s'intende tacitamente rinnovata alle stesse condizioni salvo esplicita richiesta di variazione, disdetta o revoca.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, (da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%), le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art.13

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni sono strettamente personali.

È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario, anticipatamente agli uffici interessati, in modo che possano essere specificate nella concessione e nella ricevuta della tassa pagata.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto di concessione d'occupazione di suolo pubblico e la ricevuta comprovante il pagamento della tassa relativa.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi ed idonei contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'amministrazione Comunale, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art.14

(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c. l'uso improprio del diritto d'occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, o nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e. mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.15

(Revoca della concessione)

Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione.

La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità

La revoca è disposta dal Sindaco, con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

Art.16

(Occupazioni abusive)

Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive. Resta fermo in ogni caso l'obbligo dell'assolvimento della relativa tassa per l'intera durata del periodo d'occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni. Accertato un qualsiasi abuso su beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un termine **non minore di tre giorni e non maggiore di sette**. Decorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato. Resta salva ogni altra azione, da espletare con sollecitudine, a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

Oltre alla diffida ed all'ordinanza previste al comma precedente, a carico dei contravventori sarà elevato verbale d'accertamento di violazione alle norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria quando il fatto costituisce reato più grave stabilito dal codice penale o da altra legge o regolamento.

Art.17

(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.18

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i limiti stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, **entro 48 ore** prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione e motivandone la necessità sopravvenuta.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.19

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso della prescritta autorizzazione.

Art.20

(Occupazioni spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'autorità comunale.

Art.21

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

Art.22

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza averne ottenuto il permesso d'occupazione.

La tassazione non riguarda l'eventuale sosta effettuata dall'ambulante lungo il percorso, ma quelle che risultano dall'atto di autorizzazione rilasciato. Le ore utilizzate nei limiti temporali stabiliti,

rappresentano punti di riferimento dell'attività commerciale.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art.23

(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione dei lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo, o con installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art.24

(Occupazioni con passi carrabili od accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni), del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, a seguito di una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 5.

Art.25

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini ed in generale, in qualunque luogo destinato ad uso di pubblico passaggio e nelle pertinenze è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane od altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei

luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale dell'arredo urbano.

Lo spazio occupato con tavolini da caffè, ristoranti, trattorie, sarà calcolato sulla base della superficie occupata espressa in Mq..

Quando i tavolini, così come gli ombrelloni, le panche ecc., pertinenti ai locali annessi, siano disposti fra di loro a distanza inferiore a metri 2 deve considerarsi come occupata anche l'area intermedia.

Art.26

(Arredo urbano)

In caso di realizzazione di un progetto urbano a carico di una persona fisica, giuridica od associazione che ne curi la realizzazione, la manutenzione e la tenuta in efficienza, la relativa occupazione è esente dalla tassa. I progetti relativi devono essere presentati ed approvati dagli Assessorati competenti (Traffico, Urbanistica) previa stipula di convenzione che ne regola le modalità d'applicazione.

L'inosservanza di quanto contenuto nella convenzione comporterà il pagamento della tassa d'occupazione del suolo pubblico, relativamente all'anno d'accertamento dell'addebito.

Coloro i quali non propongono la realizzazione di un progetto urbano e intendono posizionare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, le vaschette floreali, hanno l'obbligo del pagamento della tassa dovuta per lo spazio effettivamente occupato e del rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le vaschette.

Art.27

(Occupazione con vetture da piazza o private)

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera circolazione ad uso di parcheggio da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione nelle forme di cui all'art.22 comma 3 della legge 142/90 ovvero nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Ai sensi art.44 comma 12 le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate sono soggette a tassazione. La tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo alla cooperativa a prescindere dal numero dei soci.

Qualora il posto sia concesso ad un soggetto persona fisica l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più di uno sono i posti assegnati più sono le tassazioni operate, ciascuna autonomamente.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano assegnati a più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

CAPO III

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.28

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio **comunale** od al patrimonio indisponibile del comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune od al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione od autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia temporanea che permanente.

A tale scopo il territorio del comune di CAGLIARI si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, con le modalità stabilite art.42 Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507.

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in mq. od in ml. e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato od al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000.

Art.29

(Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. **32**; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa.

In tutti gli altri casi si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art.30

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua gradazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art.45 del D. L.gs.15.11.93 n. 507, e dell'art.1 del D. Legislativo 28.12.1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

<i>DURATA OCCUPAZIONE</i>	<i>MISURE DI RIFERIMENTO</i>
<i>fino a 8 ore</i>	<i>riduzione del 50%</i>
<i>fino a 12 ore</i>	<i>riduzione del 30%</i>
<i>fino a 18 ore</i>	<i>riduzione del 20%</i>
<i>oltre le 18 ore e fino alle 24 h.</i>	<i>tariffa giornaliera intera</i>
<i>fino a 14 gg.</i>	<i>tariffa ordinaria</i>
<i>oltre i 15 gg.</i>	<i>tariffa ridotta del 30%</i>

Art.31

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- del 50% per accessi carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati;
- del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- del 40% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art.32

(Esenzioni dall'imposta)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del decreto legislativo 15.11.1993 n.507.

In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali;

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti che non

esercitano attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;

- b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni degli uffici;
- c. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 6 ore;
- d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f. occupazioni effettuate in occasione della esecuzione dei lavori appaltati dal comune, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi.

Art.33

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal comune stesso, entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino una variazione dell'ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 gg. dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c.c.p. n.20014098 intestato "COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO DI TESORERIA - T.O.S.A.P." su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a L.1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L.500 o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa sul c.c.p.n.14820096 intestato "COMUNE DI CAGLIARI -SERVIZIO TESORERIA - TASSA OCCUPAZIONE

TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO" utilizzando il modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art.34

(Riscossione mediante convenzione)

Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tal caso le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta.

Il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate.

La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art.35

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni.

Art.36

(Sanzioni)

1. Soprattasse

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del decreto legislativo n.507/1993;
- per l'omessa, tardiva od infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato entro 30 gg successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;

- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art.37

(Norme transitorie)

Relativamente alla tassa dovuta per il solo anno 1994 si osservano le disposizioni contenute nei commi 3,4.11bis,art.56 del decreto legislativo 507/1993.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data d'entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo Secondo del D.Lgs 507, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. n.1175/1931 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Gli attuali titolari di vasi o vasche ornamentali i quali intendono proporre il progetto di arredo urbano di cui all'art.27 con decorrenza 1° gennaio 1996 dovranno presentare la domanda entro il 30 settembre 1995 e saranno esentati da tassazione per l'anno 1995.

Art.38

(Norme finali)

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con atto Consiglio Comunale n. 127 del 15.7.1969", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme di cui al presente regolamento.

Art.39

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.